



Comune di Cavallermaggiore

IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC

ANNO 2014

Dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria IMU, del tributo sui servizi indivisibili TASI e della tassa sui rifiuti TARI.

La TASI rappresenta la novità del 2014 ed è stata istituita per coprire i costi dei servizi indivisibili sostenuti dal Comune (viabilità, illuminazione pubblica, verde pubblico ecc...). La base imponibile della TASI è la stessa dell'IMU ed è a carico sia del proprietario che dell'eventuale utilizzatore diverso dal proprietario. In tal caso la percentuale a carico del proprietario è del 90% e quella a carico dell'utilizzatore del 10%.

Il pagamento della TASI dovrà essere effettuato in autoliquidazione, contestualmente all'IMU in due rate scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre.

ALIQUOTE - TASI - PER L'ANNO 2014	
Abitazione principale e relative pertinenze	3,30 per mille
Altre unità immobiliari (seconde case locate) e relative pertinenze;	2,30 per mille
Cat. C/1 (negozi), unità immobiliari censite nella categoria catastale C/3 ed unità immobiliari censite nella categoria catastale D ad eccezione di quelle censite in D/5 e D/10	1,40 per mille
Cat. A/10 (uffici), unità immobiliari censite nella categoria catastale B	2,40
Unità immobiliari censite nella categoria catastale D/5	0,80 per mille
Unità immobiliari censite nella categoria catastale D/10	1,00 per mille
Abitazioni non locate e/o tenute a disposizione	1,50 per mille
Aree fabbricabili	1,70 per mille
Detrazione per l'abitazione principale	100,00
Ulteriore detrazione per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente e dimorante nell'abitazione principale	50,00

Per consentire il versamento, tramite modello F24, del tributo TASI, la risoluzione n. 46/E/2014 ha istituito i seguenti codici tributo:

- 3958 ó TASI abitazione principale e relative pertinenze
- 3959 ó TASI fabbricati rurali ad uso strumentale
- 3960 ó TASI aree fabbricabili
- 3961 ó TASI altri fabbricati

Per l'anno 2014 non è dovuta l'IMU per le abitazioni principali non di lusso. (continua ad applicarsi per le sole abitazioni principali del soggetto passivo classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali è confermata la detrazione di p 200,00 mentre è stata eliminata la maggiore detrazione di p 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente e dimorante nell'abitazione principale).

ALIQUOTE - IMU - PER L'ANNO 2014		
Abitazione principale, se classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	5,00	per mille
Altre unità immobiliari (seconde case locate) e relative pertinenze;	8,90	per mille
Cat. A/10 (uffici), unità immobiliari censite nella categoria catastale B	8,90	per mille
Cat. C/1 (negozi), unità immobiliari censite nella categoria catastale C/3 ed unità immobiliari censite nella categoria catastale D ad eccezione di quelle censite in D/5 e D/10	8,60	per mille
Unità immobiliari censite nella categoria catastale D/5	10,60	per mille
Abitazioni non locate e/o tenute a disposizione	9,90	per mille
Terreni agricoli	8,90	per mille
Aree fabbricabili	8,90	per mille
Detrazione per l'abitazione principale	p 200,00	

Restano invariati i codici tributo utilizzati per il versamento dell'imposta per l'anno 2013 e precisamente:

- 3912 IMU abitazione principale (per le tipologie ancora soggette al versamento)
- 3914 IMU terreni
- 3916 IMU aree fabbricabili
- 3918 IMU altri fabbricati
- 3925 IMU fabbricati ó D ó STATO
- 3930 IMU fabbricati ó D ó INCREMENTO COMUNE

IMU / TASI confronto tipologie impositive abitazioni principali ed assimilate		
TIPOLOGIA	IMU	TASI
Abitazione principale e pertinenze (esclusi A/1, A/8, A/9)	NON DOVUTA	DOVUTA
Abitazione principale e pertinenze fabbricati classificati A/1, A/8, A/9	DOVUTA	DOVUTA
Unità immobiliare posseduta e non locata, da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente	NON DOVUTA (assimilata all'abitazione principale da regolamento)	DOVUTA (assimilata all'abitazione principale - aliquota TASI per abitazione principale)
Unità immobiliare posseduta e non locata da cittadini italiani residenti estero	NON DOVUTA (assimilata all'abitazione principale da regolamento)	DOVUTA (assimilata all'abitazione principale - aliquota TASI per abitazione principale)
Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare <u>con ISEE non superiore a € 15.000 annui</u> .	NON DOVUTA (assimilata all'abitazione principale da regolamento)	DOVUTA (assimilata all'abitazione principale - aliquota TASI per abitazione principale)
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio	NON DOVUTA	DOVUTA (assimilata all'abitazione principale - aliquota TASI per abitazione principale)

<p>L'unico immobile, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1 D. Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica</p>	<p>NON DOVUTA</p>	<p>DOVUTA</p> <p>(assimilata all'abitazione principale - aliquota TASI per abitazione principale)</p>
--	-------------------	---

TERRENI AGRICOLI 6 NUOVO MOLTIPLICATORE :

per i terreni agricoli, nonchè per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, a decorrere dal 1° gennaio 2014 il coefficiente di moltiplicazione per la determinazione della base imponibile passa da 110 a 75.

Resta invariato a 135 il coefficiente per tutti gli altri terreni agricoli.

TARI

Anno 2014

La TARI, tassa sui rifiuti, sostituisce la TARES. Dovrà essere versata in n. 2 rate con scadenza 30 giugno 2014 e 31 dicembre 2014.

I contribuenti, come per gli anni precedenti, riceveranno gli avvisi di pagamento con allegati i modelli F24 precompilati, da utilizzare per il versamento dell'importo dovuto.